



Linee Guida per la conclusione dei progetti PNRR e rendicontazione finale di milestone e target

Prima nota di lettura ANCI
Marzo 2026

Sono in via di pubblicazione **le linee guida** elaborate dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori. In questi mesi ANCI ha ripetutamente posto alcune questioni che trovano soluzione nelle linee guida, e ha contribuito affinché si giungesse rapidamente alla loro adozione. Con la definizione delle linee guida il Governo offre risposte e chiarimenti da tempo attesi in merito a scadenze, adempimenti e modulistica per la fase finale del PNRR.

Di seguito si riportano a scopo illustrativo i principali contenuti delle Linee Guida, rimandando alle stesse per ogni ulteriore dettaglio e per la modulistica e le tabelle allegate.

Le Scadenze

In primo luogo, si chiarisce come **la data per la conclusione dell'attuazione di lavori, servizi e forniture sia per tutti i progetti il 30 giugno 2026**, ivi compresi i progetti rientranti nelle misure la cui scadenza europea continua ad essere fissata al T1 2026 (31 marzo), che si intendono ricondotte al 30 giugno (è il caso, ad esempio, dei progetti PINQUA e della misura per la costruzione di nuove scuole). **Tale scadenza si intende prevalente rispetto ad ogni altra** eventualmente fissata in atti d'obbligo, convenzioni, decreti ministeriali e ogni altro atto.

Si precisa inoltre che **maggiore flessibilità è prevista per gli interventi finanziati dopo la revisione del Piano del 2023** e selezionati tramite avvisi pubblicati nel 2024 e 2025,

per i quali le Amministrazioni Titolari devono assicurare il completamento delle operazioni di attuazione al più entro il termine ultimo del 31 agosto 2026.

Si contempla inoltre la possibilità che, **in via eccezionale e su richiesta dei soggetti attuatori**, l'Amministrazione Titolare **possa autorizzare la conclusione degli interventi in data successiva al 30 giugno**, fermo restando il termine ultimo e inderogabile del 31 agosto. Si tratta dell'applicazione di un principio di flessibilità esercitabile dalle Amministrazioni Titolari che possono valutare, per gli interventi che necessitano di ulteriore tempo per il completamento, una diversa data di conclusione dell'attuazione.

Certificato di ultimazione dei lavori o regolare esecuzione di servizi e forniture: contenuti minimi

Si chiarisce come per tutti i progetti ai fini della rendicontazione dell'avvenuto raggiungimento dei target PNRR **il documento richiesto sia il certificato di fine lavori (in caso di opere pubbliche) o di regolare esecuzione/fornitura (in caso di forniture e servizi)**. Il certificato è sottoscritto dal direttore dei lavori, dall'operatore economico e visto dal RUP.

Le linee guida identificano i contenuti minimi delle suddette certificazioni. Alle linee guida è allegato un modello unico di certificato che sarà comune a tutte le misure. La definizione di ulteriore eventuale documentazione da produrre a comprova dell'avvenuto raggiungimento dei target di progetto è demandata alle singole Amministrazioni Titolari delle misure (i Ministeri).

Qualora sia stato già prodotto e caricato sulla piattaforma Regis un certificato di fine lavori o regolare esecuzione che riporti i contenuti minimi indicati dalle linee guida, non occorre procedere al caricamento del modello di certificato allegato alle linee guida.

Allo stesso modo, laddove sia stato già effettuato un collaudo e la relativa documentazione sia stata già caricata su Regis, questa si considera assorbente il certificato di ultimazione dei lavori o regolare esecuzione di servizi/forniture, di cui quindi non è necessario il caricamento.

Le linee guida specificano inoltre come **nel caso in cui non sia possibili acquisire in un unico documento tutte le attestazioni e le tre sottoscrizioni**, il RUP può autocertificare le attestazioni rese in sede di verbale di fine lavori dall'operatore economico.

Si applicano ai certificati di regolare esecuzione di servizi e forniture le medesime previsioni stabilite dalle linee guida per le certificazioni di ultimazione dei lavori. Si ribadisce ancora una volta che tale certificazione è adeguata ai fini dell'attestazione del raggiungimento dei target al 30 giugno. **Questo termine non riguarda dunque la rendicontazione finanziaria né i collaudi dei progetti.**

Infine, come richiesto dall'ANCI, le linee guida specificano che ai fini dell'attestazione del raggiungimento dei target e del rispetto della scadenza europea, assume rilievo **esclusivamente** la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Resta ferma, come previsto dalla normativa vigente e dai contratti, la possibilità di assegnazione all'impresa di un termine perentorio non superiore a **60 giorni per il completamento di lavori residuali e di modesta entità**. Tale circostanza non inficia la validità dell'emissione entro i termini del certificato di fine lavori.

Ulteriori indicazioni operative

Si specifica che i termini per il caricamento delle certificazioni dell'ultimazione dei lavori o di regolare esecuzione di servizi e forniture di ogni ulteriore documento utile a comprova dell'avvenuto raggiungimento del target sulla piattaforma Regis sono fissati **in cinque giorni dalla data di emissione dei certificati stessi**, e che il caricamento di ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dalle Amministrazioni Titolari ai fini dei controlli (ad esempio la documentazione DNSH) deve essere **completato entro quindici giorni dall'emissione del certificato** di ultimazione dei lavori o di regolare esecuzione di servizi e forniture.